

Acquisti dall'estero.....1	Credito d'imposta per imprese energivore 4
Cambiamenti per i forfettari ed i minimi.....2	Deduzioni fiscali per lavori di ristrutturazione – nuovo regolamento per committenti 5
Modifiche legislative nell'ambito della sicurezza e la protezione della salute sul lavoro.....2	Bonus carburante, bonus una tantum..... 6
Registrazione reve di veicoli presi in leasing con targa straniera3	

ACQUISTI DALL'ESTERO

Per il fatturato a partire dal 1° luglio 2022, le informazioni relative a consegne e servizi con clienti e fornitori con sede all'estero dovranno essere trasmesse in forma di file XML tramite la piattaforma Sdl.

Finora, la comunicazione del fatturato estero ("Esterometro") doveva essere effettuata trimestralmente, cumulativamente per il fatturato del trimestre in questione.

Per il fatturato a partire dal 1° luglio, tuttavia, le rispettive operazioni devono essere effettuate individualmente, e ciò deve avvenire tramite la piattaforma Sdl secondo il regolamento della fatturazione elettronica.

Per questo motivo, a partire da oggi, le fatture degli acquisti intracomunitari di beni e servizi e degli acquisti da Paesi terzi ci servono appena disponibili per poter redigere e trasmettere tempestivamente le "autofatture" tramite il portale.

La rendicontazione del fatturato estero riguarda sia il **fatturato in uscita (vendite)**, cioè le forniture ed i servizi a clienti e committenti non residenti, sia il **fatturato in entrata (acquisti)**, cioè le forniture ed i servizi ricevuti da non residenti.

La nuova procedura di comunicazione tramite il portale Sdl secondo il regolamento della fatturazione elettronica (file XML) porta quindi all'espansione delle fatture elettroniche.

1. La **fattura elettronica in uscita** anche verso i non residenti assolve automaticamente alla comunicazione del fatturato in uscita. Il Sdl non invia la fattura elettronica al cliente (perché si tratta di uno straniero senza accesso al Sdl). A tal fine, si dovrà continuare a utilizzare la modalità di trasmissione in uso finora: via posta o e-mail in formato pdf o in un'altra forma elettronica concordata con il cliente.
2. Per le **forniture ed i servizi ricevuti dall'estero**, il fatturato è registrato per la dichiarazione estera integrando le fatture ed i documenti ricevuti. Per via di questa integrazione, si adempie allo stesso tempo alla disposizione riguardante la tassazione ("integrazione") di acquisti intracomunitari e servizi intracomunitari, nonché delle autofatture per servizi ricevuti da Paesi terzi. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito nuovi codici per il tipo di documento: Codice TD17 (servizi ricevuti), TD18 (acquisti intracomunitari) e TD19 (acquisti sul territorio nazionale da non residenti, art. 17, comma 2).

Per la nuova procedura di comunicazione tramite la piattaforma Sdl con l'invio del file XML, occorre rispettare **termini più brevi** rispetto al precedente metodo di comunicazione (*Esterometro*). Questi termini si basano sulle scadenze generali della fattura elettronica e dei record IVA.

Nel caso di fornitori o prestatori di servizi dell'UE, la fattura ricevuta deve essere integrata entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento e il documento integrato deve essere trasmesso alla piattaforma Sdl. La registrazione deve essere effettuata per il rendiconto IVA con riferimento al mese

precedente.

Nel caso di fornitori o prestatori di servizi di paesi extra-UE, l'autofattura deve essere emessa nel momento della data della prestazione. La trasmissione tramite la piattaforma Sdl deve avvenire entro dodici giorni. La comunicazione riguardante il fatturato estero, invece, può essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Ciò comporta una divisione delle scadenze, con una scadenza anticipata per l'autofattura rispetto alla comunicazione.

La nuova procedura di comunicazione del fatturato estero (a partire dal 1° luglio 2022) si applica anche ai professionisti ed alle imprese soggetti a tassazione forfettaria, che sono obbligati all'emissione di fatture elettroniche a partire da questa data.

Fornitura di beni nella Repubblica di San Marino: a partire dal 1° luglio 2022, anche le fatture riguardanti le forniture di beni spedite/trasportate nella Repubblica di San Marino devono essere emesse in formato elettronico dai soggetti passivi residenti (stabiliti o identificati) in Italia.

Bensì rimarrà in vigore il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, almeno fino alla fine del 2022, per i soggetti obbligati a trasmettere i dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria) e per i soggetti che, pur non essendo obbligati a trasmettere i dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria), forniscono comunque prestazioni sanitarie a privati.

CAMBIAMENTI PER I FORFETTARI ED I MINIMI

I forfettari, i minimi e le società sportive dilettantistiche ai sensi della Legge 398/91 (tutti con un fatturato inferiore a euro 65.000) che erano esenti dall'emissione delle fatture elettroniche, saranno soggetti alla fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 in presenza di determinate condizioni.

Queste imprese e professionisti dovranno trasmettere le loro fatture in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° luglio 2022, **se il fatturato dell'anno precedente è superiore a euro 25.000.**

È previsto che, per cominciare, i soggetti interessati abbiano possano emettere le fatture elettroniche entro un termine più esteso: per il terzo trimestre 2022, le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo alla prestazione senza che vengano applicate sanzioni. A partire dal quarto trimestre 2022, le fatture elettroniche dovranno essere emesse entro il consueto termine di 12 giorni dalla data di svolgimento dell'attività.

A partire dal 1° gennaio 2024, anche i restanti forfettari dovranno aver introdotto la fatturazione elettronica.

Su richiesta, forniamo ai nostri clienti un relativo software, facile da usare, che può essere configurato sia in italiano sia in tedesco e che garantisce la piena integrazione con il nostro programma di contabilità.

MODIFICHE LEGISLATIVE NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE SUL LAVORO

Il cosiddetto Decreto Fiscale e Sicurezza sul Lavoro interviene sul mondo del lavoro con una serie di misure, a partire dalla sicurezza e dalla protezione della salute sul lavoro. Ecco una panoramica.

Supervisione da parte dei superiori

I cambiamenti nel settore della sicurezza sul lavoro hanno portato ad una maggiore importanza del ruolo del supervisore. Il datore di lavoro è quindi obbligato a designare un supervisore per le aree in cui lui stesso non può adempiere di persona al suo dovere di supervisione. Nella maggior parte delle piccole imprese, la supervisione è svolta dal datore di lavoro stesso. In merito alla formazione ed il perfezionamento del supervisore: il responsabile del dipartimento SSL (datore di lavoro) copre questa funzione relativa alla formazione e il perfezionamento.

Formazione (istruzione pratica)

Inoltre, è stato sottolineato l'obbligo del datore di lavoro di formare i lavoratori sull'utilizzo corretto e sicuro delle attrezzature, dei macchinari, degli impianti, delle sostanze (p.es. sostanze pericolose) e degli

apparecchi, compresi i dispositivi di protezione individuale. L'istruzione pratica consisterà anche nella pratica applicata delle procedure sicure di lavoro.

La formazione (istruzione pratica) deve essere effettuata da una persona esperta e sul posto di lavoro. Può anche essere effettuata dal datore di lavoro. Durante la formazione, è utile consultare le istruzioni per l'uso (p.es. utilizzazione di macchine) o le schede di sicurezza (p.es. utilizzazione di sostanze pericolose). Le misure di formazione effettuate devono essere documentate in forma scritta.

Revisione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Sono previsti cambiamenti anche nell'ambito dell'istruzione e della formazione. Con un nuovo accordo della Conferenza Stato-Regioni, le disposizioni esistenti saranno presto riviste.

Cessazione delle attività operative

Un altro rafforzamento riguarda il lavoro clandestino. La cessazione dell'attività sarà imposta se il dieci per cento dei dipendenti presenti risulta "non dichiarato". Inoltre, i cambiamenti riguardano anche la violazione delle norme in materia di sicurezza e protezione della salute sul lavoro ed il rafforzamento delle sanzioni.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza e protezione della salute sul lavoro, è prevista la sospensione dell'attività anche senza la reiterazione del reato. Per riprendere l'attività, non solo devono essere ripristinate le regolari condizioni di lavoro, ma sarà dovuto anche un importo aggiuntivo di valore variabile (da 300 a 3000 euro), a seconda della natura della violazione. L'importo sarà raddoppiato se la stessa impresa ha già cessato l'attività durante ultimi cinque anni.

Le violazioni più importanti includono, ad esempio, la mancata preparazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata istituzione del servizio di SSL e la mancata nomina del relativo responsabile, nonché la mancata formazione e addestramento dei lavoratori.

REGISTRAZIONE REVE DI VEICOLI PRESI IN LEASING CON TARGA STRANIERA

In generale, i veicoli con targa straniera guidati da persone residenti in Italia devono essere immatricolati entro 3 mesi dall'ottenimento della residenza in Italia.

In precedenza, questo periodo era di 60 giorni. I veicoli immatricolati all'estero e guidati da una persona non residente in Italia possono circolare in Italia senza interruzioni per un massimo di un anno. Successivamente, devono essere registrati in Italia.

I dipendenti stranieri che non trasferiscono la loro residenza in Italia e che non circoleranno in Italia per più di un anno con la loro auto con targa straniera a causa di un contratto di lavoro stagionale possono quindi continuare a guidare il loro veicolo con targa straniera in Italia senza alcuna restrizione.

Sono invece previste cambiamenti che riguardano i veicoli in leasing con targa straniera guidati da persone residenti in Italia:

I conducenti residenti in Italia che non sono proprietari del veicolo devono portare nel veicolo un documento con data certa e firmato dal proprietario del veicolo che attesti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Se la disponibilità supera i 30 giorni in un anno solare, il titolo e la durata della disponibilità (ad es. contratto di leasing, contratto di noleggio, contratto di comodato) devono essere registrati dall'utilizzatore del veicolo nel REVE (Registro di veicoli esteri) presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Ogni successiva modifica deve essere registrata nel REVE.

La registrazione dei contratti di leasing esistenti deve essere effettuata il prima possibile, in quanto le disposizioni di legge non prevedono un periodo transitorio per la registrazione nel REVE a partire dall'attivazione degli stessi.

La registrazione nel REVE può essere effettuata tramite l'ufficio PRA, presso l'ACI di Bolzano (su appuntamento) o presso un'agenzia automobilistica con servizio STA.

La mancata registrazione nel REVE comporta sanzioni amministrative da euro 712 a 3.558 nonché il ritiro del libretto del veicolo fino all'adempimento dell'obbligo legale di registrazione. Chi invece è residente in Italia e guida un veicolo con targa straniera è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 400 euro a 1.600 ed al ritiro del libretto.

CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE

Una breve panoramica delle misure di mitigazione del Governo per quanto riguarda l'aumento dei costi energetici.

Le imprese con un consumo annuo superiore a un GW/h sono considerate **imprese energivore**. Prerequisito per richiedere il contributo è che i costi energetici (cioè relativi solo alla componente energetica e non ai costi accessori) nel 1° trimestre del 2022 siano aumentati di oltre il 30% rispetto al 1° trimestre del 2019 (devono essere presi in considerazione anche i corrispondenti contratti di fornitura di energia elettrica conclusi dalla rispettiva impresa). Il credito d'imposta è di:

- 20% per la quota di energia dei costi dell'elettricità (energia elettrica acquistata e consumata) del 1° trimestre 2022.
- 25% per la quota di energia dei costi dell'elettricità (energia elettrica acquistata e consumata) del 2° trimestre 2022. Il credito d'imposta del 2° trimestre 2022 è disponibile anche per l'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata.

Il credito d'imposta può essere richiesto solo in compensazione con le imposte e i contributi previdenziali o ceduto a terzi. Il credito d'imposta è esente da imposte sul reddito e può essere utilizzato solo fino al 31/12/2022.

Le imprese **non energivore** sono quelle con un allacciamento elettrico di almeno 16,5 kW. Prerequisito per richiedere il contributo è che i costi energetici (cioè relativi solo alla componente energetica e non ai costi accessori) nel 1° trimestre del 2022 siano aumentati di oltre il 30% rispetto al 1° trimestre del 2019 (devono essere presi in considerazione anche i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi dalla rispettiva impresa): il credito d'imposta ammonta al 12% per la quota di energia dei costi dell'elettricità (energia elettrica acquistata e consumata) del 2° trimestre del 2022. Il credito d'imposta può essere richiesto solo in compensazione delle imposte e dei contributi previdenziali o ceduto a terzi. Il credito d'imposta è esente da imposte sul reddito e può essere utilizzato solo fino al 31/12/2022.

Credito d'imposta per le **imprese gasivore**

Questo credito d'imposta è disponibile per le aziende il cui consumo di gas durante il 1° trimestre del 2022 risultava almeno 23.600 metri cubi. Prerequisito per richieder il contributo è che il prezzo di acquisto del gas naturale (secondo la pubblicazione del "Gestore dei mercati energetici - GME") nel 1° trimestre del 2022 è aumentato di oltre il 30% rispetto al 1° trimestre del 2019.

Il credito d'imposta è pari al 20% del costo dell'acquisto di gas naturale (non utilizzato per la produzione di energia elettrica) del 2° trimestre del 2022. Il credito d'imposta può essere richiesto solo in compensazione di imposte e contributi previdenziali o ceduto a terzi. Il credito d'imposta è esente da imposte sul reddito e può essere utilizzato solo fino al 31/12/2022.

Credito d'imposta per le imprese **non gasivore**

Questo credito d'imposta spetta alle imprese non considerate gasivore, a condizione che il prezzo di acquisto del gas naturale (secondo la pubblicazione del "Gestore dei mercati energetici - GME") nel 1° trimestre del 2022 sia aumentato di oltre il 30% rispetto al 1° trimestre del 2019.

Il credito d'imposta ammonta al 20% del costo di acquisto del gas naturale (non utilizzato per la produzione di energia elettrica) del 2° trimestre del 2022. Il credito d'imposta può essere richiesto solo in compensazione di imposte e contributi previdenziali o ceduto a terzi. Il credito d'imposta è esente da imposte sul reddito e può essere utilizzato solo fino al 31/12/2022.

1. Classificare le proprie imprese in una delle 4 categorie sopra indicate e
 - Energia elettrica: determinare i costi dell'energia (cioè relativi solamente alla componente energetica) del 1° trimestre del 2019 e del 2022.
 - Energia elettrica: determinare i costi dell'energia (cioè relativi solamente alla componente energetica) del 2° trimestre 2022.
 - Gas naturale: determinare i costi per l'acquisto di gas naturale del 2° trimestre 2022
2. comunicarci questi dati nel mese di luglio (dopo la fine del 2° trimestre) per il calcolo e la gestione del credito.

DEDUZIONI FISCALI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – NUOVO REGOLAMENTO PER COMMITTENTI

A partire dal 27.05.2022 è obbligatoria l'indicazione del contratto collettivo sui contratti di appalto e sulle fatture, se il progetto di costruzione complessivo supera il valore totale di euro 70.000.

Le agevolazioni fiscali interessate comprendono il Super Bonus del 110%, il Bonus Casa del 50%, l'Ecobonus del 65%, il Bonus facciate del 60%, l'agevolazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche del 75%, il Bonus verde del 36% e il Bonus mobili del 50%.

Se il progetto di costruzione complessivo supera il valore totale di euro 70.000 euro, le imprese edili **con dipendenti** che eseguono lavori di costruzione ai sensi dell'allegato X del DL 81/2008 (ossia che applicano il contratto collettivo per il settore edile, con iscrizione alla cassa edile - cioè lavori di muratura e pittura, costruzione intonaco, ...) devono indicare il contratto collettivo applicato sia sul contratto di lavoro che sulla fattura. Ciò vale anche per l'impiego di subappaltatori.

Esempio: lavori di muratura 40mila, costruzione di muri a secco 10mila, impianto idraulico 15mila, elettricità 15mila = totale 80mila -> indicazione obbligatoria nel contratto di lavoro e nella fattura da parte dell'impresa edile e dell'intonacatore. L'ingegnere idraulico e l'elettricista non sono tenuti a indicare il contratto applicato perché nessuno dei due è iscritto alla cassa edile.

Nel definire i lavori edili in questione, il legislatore fa riferimento all'Allegato X del Regolamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che definisce i lavori edili e di ingegneria civile ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera A) del D.Lgs. n. 81/2008 come segue:

1. lavori per la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, la ristrutturazione, l'arredamento o l'allestimento, la modifica, il rinnovamento o lo smantellamento di strutture fisse, permanenti o temporanee in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali da costruzione, comprese le strutture delle linee elettriche e le strutture per gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idriche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che richiede lavori edili e di ingegneria civile, le opere di bonifica, silvicoltura e movimento terra.
2. I lavori di edilizia e ingegneria civile comprendono anche lo scavo, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per lavori di edilizia e ingegneria civile.

Poiché esistono dubbi fondati se alcune opere siano o meno opere edilizie dirette (nel senso del riferimento normativo sopra citato), in genere si raccomanda:

1. Nei contratti d'appalto per i lavori - indipendentemente dall'importo dei lavori stimati - di inserire un passaggio in cui si dichiara che i lavori di costruzione corrispondenti saranno eseguiti solo da una o più imprese che applicano il contratto collettivo nazionale per il settore corrispondente e che questo è stato firmato dall'organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori con la rappresentanza più importante. In caso di subappalto, è necessario ottenere preventivamente dichiarazioni in tal senso.
2. Indicare su tutte le fatture elettroniche - indipendentemente dal fatto che il cliente desideri richiedere le detrazioni fiscali - il riferimento al contratto collettivo nazionale applicato.
3. Eventualmente integrare nel portale per la fatturazione elettronica il proprio modello di fattura standard in modo che siano visibili i dati essenziali del contratto collettivo nazionale applicato e sia riportato il seguente riferimento normativo: *Obbligo di indicazione in fattura del contratto collettivo ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Obbligo di indicazione in fattura del contratto collettivo applicato ai sensi dell'art. 51 del D.G.V. del 15 giugno 2015, n. 81.*

Se questi obblighi non sono rispettati nei contratti di lavoro o negli ordini a partire dal 27 maggio 2022, la deduzione fiscale non sarà più riconosciuta. Questo vale anche per le cessioni di crediti d'imposta, perché il visto di conformità non può più essere rilasciato dai liberi professionisti qualificati. Se l'indicazione è dimenticata sulla fattura, si può porre rimedio tramite un'autodichiarazione giurata.

Il nuovo regolamento si applica ai contratti di lavoro stipulati a partire dal 27 maggio 2022 e ai lavori di costruzione iniziati dopo tale data.

BONUS CARBURANTE, BONUS UNA TANTUM

Le informazioni più importanti per i datori di lavoro sono riassunte di seguito.

Il Bonus Carburante di 200 euro, valido per il solo 2022:

- si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i “fringe benefit”, compensi che l’azienda eroga al dipendente sotto forma di beni e servizi, la cui soglia è di 258,23 euro;
- è esente da imposizione fiscale e contributiva, non costituendo reddito per i dipendenti;
- riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti (sono esclusi co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali, tirocinanti, etc.);
- può essere concesso anche ai lavoratori in smart working e non deve essere parametrato per i lavoratori part-time, in assenza di distinzioni basate sulla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.
- La concessione dei bonus:
- avviene su base volontaria. Spetta al datore di lavoro decidere a quali lavoratori concederlo e di quale importo (massimo 200 euro), scegliendo di attribuire bonus di importi diversi per ciascun dipendente beneficiario;
- non prevede un tetto massimo di retribuzione.

Infine, ciascun lavoratore può ottenere al massimo 200 euro di bonus; il lavoratore, che lo ha già ricevuto da un datore di lavoro precedente, non può riceverlo nuovamente. Pertanto, è opportuno che il datore di lavoro di personale assunto nel corso del 2022 si faccia rilasciare una dichiarazione in cui il dipendente attesta di non aver già ricevuto il bonus in precedenza.

Il Decreto Aiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/05/2022, prevede una misura una tantum a sostegno del reddito delle famiglie.

Si tratta di un bonus da 200 euro, destinato a lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi, percettori di reddito di cittadinanza e pensionati, destinato a contrastare i rincari del costo dell’energia derivanti dalla crisi politica e militare in Ucraina e l’aumento dell’inflazione; tra i lavoratori dipendenti rientrano anche i lavoratori domestici.

Principali caratteristiche: Il reddito non deve superare 35.000 euro. Non occorre presentare alcuna domanda. L’importo del bonus è fiscalmente esente. Se in fase di conguaglio il lavoratore supera i 35.000 euro di reddito, l’importo sarà trattenuto in 8 rate mensili che decorreranno da dicembre 2022. Per i lavoratori dipendenti viene erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro nel mese di luglio. Le modalità di erogazione a lavoratori autonomi e liberi professionisti saranno stabilite con successivi provvedimenti attuativi.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

La presente circolare rappresenta un’offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non è responsabile della correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l’attuale regolamento generale sulla protezione dei dati, desideriamo informarvi che, nell’ambito del nostro lavoro, vi invieremo circolari e elenchi di scadenze non vincolanti in cui vi informiamo sui nuovi sviluppi nel diritto tributario e commerciale nonché scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni in futuro, potete opporvi in qualsiasi momento inviando un messaggio a post@contor.it.